

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 38



Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

53° anno  
11 febbraio 2010

Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 121/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Provolone del Monaco (DOP)]** ..... 1
- Regolamento (UE) n. 122/2010 della Commissione, del 10 febbraio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ... 3
- Regolamento (UE) n. 123/2010 della Commissione, del 10 febbraio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10 ..... 5

##### DECISIONI

2010/80/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio europeo, del 9 febbraio 2010, recante nomina della Commissione europea** ..... 7

2010/81/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche [notificata con il numero C(2010) 382] <sup>(1)</sup>** ..... 9

Prezzo: 3 EUR

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2010/82/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e pannelli** [notificata con il numero C(2010) 397] <sup>(1)</sup> ..... 11

2010/83/UE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio di alcuni prodotti da costruzione per quanto riguarda i sigillanti che essiccano all'aria** [notificata con il numero C(2010) 399] <sup>(1)</sup>..... 13

2010/84/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE** [notificata con il numero C(2010) 764] <sup>(1)</sup> ..... 15

2010/85/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai massetti a base di cemento, ai massetti a base di solfato di calcio e ai massetti a base di resina sintetica** [notificata con il numero C(2010) 772] <sup>(1)</sup>..... 17



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 121/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2010

**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Provolone del Monaco (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Provolone del Monaco», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 140 del 20.6.2009, pag. 4.

*ALLEGATO*

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.3. Formaggi**

ITALIA

Provolone del Monaco (DOP)

---

**REGOLAMENTO (UE) N. 122/2010 DELLA COMMISSIONE****del 10 febbraio 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	176,4
	JO	87,5
	MA	77,2
	TN	115,0
	TR	103,3
	ZZ	111,9
0707 00 05	JO	147,9
	MA	75,9
	TR	144,8
	ZZ	122,9
0709 90 70	IL	247,1
	MA	123,4
	TR	169,5
	ZZ	180,0
0709 90 80	EG	69,8
	MA	131,9
	ZZ	100,9
0805 10 20	EG	50,2
	IL	58,0
	MA	52,3
	TN	46,4
	TR	52,2
	ZZ	51,8
0805 20 10	IL	151,5
	MA	87,8
	ZZ	119,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	57,9
	EG	57,3
	IL	85,9
	JM	109,6
	MA	71,0
	PK	45,0
	TR	67,2
	ZZ	70,6
	ZZ	70,6
0805 50 10	EG	88,6
	IL	76,3
	TR	72,3
	ZZ	79,1
0808 10 80	CA	95,3
	CL	60,1
	CN	66,1
	MK	24,7
	US	119,0
	ZZ	73,0
0808 20 50	CN	44,9
	US	95,2
	ZA	105,4
	ZZ	81,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (UE) N. 123/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2010

**recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 112/2010 della Commissione <sup>(4)</sup>.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 36 del 9.2.2010, pag. 19.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dell'11 febbraio 2010**

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	45,24	0,00
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	45,24	1,33
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	45,24	0,00
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	45,24	1,04
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	54,50	1,12
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	54,50	0,00
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	54,50	0,00
1702 90 95 <sup>(3)</sup>	0,55	0,19

<sup>(1)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(2)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(3)</sup> Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

# DECISIONI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 9 febbraio 2010

### recante nomina della Commissione europea

(2010/80/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 4 e paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Quale conseguenza delle circostanze legate al processo di ratifica del trattato di Lisbona, la Commissione nominata il 22 novembre 2004 è rimasta in carica dopo il 31 ottobre 2009, in attesa che fosse ultimato il processo di nomina della nuova Commissione, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, modificate dal trattato di Lisbona.

(2) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, il Consiglio europeo, con decisione 2009/880/UE <sup>(1)</sup>, ha nominato, con l'accordo del presidente della Commissione, Catherine ASHTON alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per il periodo dal 1° dicembre 2009 alla fine del mandato della Commissione allora in carica.

(3) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, una nuova Commissione, composta da un cittadino di ogni Stato membro, compresi il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti, deve essere nominata per il periodo che va dalla fine del mandato della Commissione in carica al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona fino al 31 ottobre 2014.

(4) Il Consiglio europeo ha designato José Manuel DURÃO BARROSO quale personalità da proporre al Parlamento europeo come presidente della Commissione e il Parlamento europeo ha eletto il candidato designato.

(5) Con decisione 2009/903/UE <sup>(2)</sup> il Consiglio ha adottato, di comune accordo con il presidente della Commissione

eletto, l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Il medesimo giorno, con decisione 2009/950/UE <sup>(3)</sup>, il Consiglio europeo ha nominato, con l'accordo del presidente della Commissione, Catherine ASHTON alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per il periodo che va dalla fine del mandato della Commissione allora in carica fino al 31 ottobre 2014.

(6) Con decisione 2010/41/UE, Euratom <sup>(4)</sup>, che abroga e sostituisce la decisione 2009/903/UE, il Consiglio ha adottato, di comune accordo con il presidente della Commissione eletto, un nuovo elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione.

(7) Con voto del 9 febbraio 2010 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla nomina del presidente della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e degli altri membri della Commissione in quanto collegio.

(8) È opportuno pertanto procedere alla nomina della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Sono nominati alla Commissione europea, per il periodo dal 10 febbraio 2010 al 31 ottobre 2014:

— in qualità di presidente:

José Manuel DURÃO BARROSO

— in qualità di membro, vicepresidente, in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea:

Catherine ASHTON, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 2.12.2009, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU L 328 del 15.12.2009, pag. 69.

<sup>(4)</sup> GU L 20 del 26.1.2010, pag. 5.

— in qualità di membri:

Joaquín ALMUNIA AMANN

László ANDOR

Michel BARNIER

Dacian CIOLOȘ

John DALLI

Maria DAMANAKI

Karel DE GUCHT

Štefan FÜLE

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Kristalina GEORGIEVA

Johannes HAHN

Connie HEDEGAARD

Siim KALLAS

Neelie KROES

Janusz LEWANDOWSKI

Cecilia MALMSTRÖM

Günther H. OETTINGER

Andris PIEBALGS

Janez POTOČNIK

Viviane REDING

Olli REHN

Maroš ŠEFČOVIČ

Algirdas Gediminas ŠEMETA

Antonio TAJANI

Androulla VASSILIOU

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 10 febbraio 2010.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 2010.

*Per il Consiglio europeo*

*Il presidente*

H. VAN ROMPUY

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2010

**che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche**

[notificata con il numero C(2010) 382]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/81/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(4) L'entità della limitazione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione al fuoco dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(5) Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione al fuoco dei prodotti da costruzione <sup>(3)</sup>.

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, lettera a),

(6) Nel caso degli adesivi per piastrelle ceramiche è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE.

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 89/106/CEE, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione a livello nazionale, regionale o locale può essere necessario stabilire nei documenti interpretativi classi di prestazione dei prodotti corrispondenti a ciascun requisito essenziale. Detti documenti sono stati pubblicati nella comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE <sup>(2)</sup>.

(7) La reazione al fuoco di molti prodotti e/o materiali da costruzione, secondo la classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE, è solidamente comprovata e ben nota alle autorità responsabili in materia di norme antincendio degli Stati membri e non è quindi necessario effettuare prove su queste particolari caratteristiche.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

(2) Con riguardo al requisito essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I prodotti e/o materiali da costruzione conformi che rispondono ai requisiti relativi alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano in allegato.

*Articolo 2*

Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti e/o materiali da costruzione secondo la classificazione di reazione al fuoco adottata dalla decisione 2000/147/CE figurano in allegato.

(3) Il documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure come limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un'area determinata, grazie alla riduzione del potenziale contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.

*Articolo 3*

Se del caso, i prodotti vengono esaminati in relazione alle loro condizioni di uso finale.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

---

*ALLEGATO*

La tabella in allegato elenca i prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutti i requisiti relativi alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori.

*Tabella***Classi di reazione al fuoco per gli adesivi per piastrelle ceramiche**

Prodotto <sup>(1)</sup>	Contenuto organico (% in peso)	Spessore massimo dello strato (mm)	Classe <sup>(2)</sup>
Adesivo cementizio a norma EN 12004	< 20	20	E
Adesivo in dispersione a norma EN 12004	< 40	5	
Adesivo a base di resine reattive a norma EN 12004	< 50	5	

<sup>(1)</sup> Montato su qualsiasi substrato appartenente almeno alla classe D-s2, d0 e con densità  $\geq 680 \text{ kg/m}^3$ .

<sup>(2)</sup> Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE della Commissione.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2010

che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e pannelli

[notificata con il numero C(2010) 397]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/82/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di prendere in considerazione i differenti livelli di protezione relativi alle opere di costruzione a livello nazionale, regionale e locale, la direttiva 89/106/CEE prevede la necessità di definire, nei documenti interpretativi, classi corrispondenti alle caratteristiche dei prodotti per quanto concerne ciascun requisito essenziale. Tali documenti sono stati pubblicati nel quadro della «Comunicazione della Commissione relativa ai documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE <sup>(2)</sup>».

(2) Per quanto riguarda il requisito essenziale di sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca un insieme di misure interdipendenti che definiscono congiuntamente la strategia di sicurezza antincendio da elaborare sotto diverse forme negli Stati membri.

(3) Secondo il documento interpretativo n. 2, una di tali misure consiste nel limitare l'insorgere e la propagazione del fuoco e del fumo in una zona determinata, limitando la capacità dei prodotti da costruzione di contribuire allo sviluppo completo dell'incendio.

(4) Il livello di questa limitazione può essere espresso unicamente dai vari livelli delle caratteristiche di reazione al fuoco che presentano i prodotti nella loro utilizzazione finale.

(5) Mediante una soluzione armonizzata, è stato adottato un sistema di classi nella decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione <sup>(3)</sup>.

(6) Nel caso dei rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e di pannelli, è necessario utilizzare la classificazione stabilita nella decisione 2000/147/CE.

(7) Le reazioni all'azione dell'incendio di molti prodotti e/o materiali da costruzione, nel senso della classificazione fornita nella decisione 2000/147/CE, sono ben stabilite e sufficientemente conosciute dai responsabili dei regolamenti antincendio degli Stati membri, per cui non è necessaria alcuna prova per questa particolare caratteristica.

(8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente «Costruzioni».

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutti i requisiti delle caratteristiche di «reazione all'azione dell'incendio» senza richiedere altre prove sono indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

Le classi specifiche da applicare ai vari prodotti e/o materiali da costruzione, nel senso della classificazione di reazione all'azione dell'incendio adottata nella decisione 2000/147/CE, sono menzionate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

I prodotti sono considerati in relazione con la loro utilizzazione finale, ove opportuno.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
Vicepresidente

ALLEGATO

La tabella che figura nel presente allegato elenca i prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutti i requisiti delle caratteristiche di «reazione all'azione dell'incendio» senza richiedere prove.

*Tabella*

**Classi di caratteristiche di reazione all'azione dell'incendio per i rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e di pannelli**

Prodotto <sup>(1)</sup>	Massa massima per unità di superficie (g/m <sup>2</sup> )	Spessore massimo (mm)	Classe <sup>(2)</sup>
Rivestimenti murali con una base di fibra di cellulosa	190	0,9	D-s3,d2
Rivestimenti murali con una base di fibra di cellulosa e ricoperti o stampati con polimeri	470	0,7	
Rivestimenti murali con una base costituita da un misto di fibra di cellulosa e poliestere	160	0,3	
Rivestimenti murali con una base costituita da un misto di fibra di cellulosa e poliestere e ricoperti o stampati con polimeri	410	0,5	
Rivestimenti murali con una base di tessuto rivestito con polimeri	510	0,7	
Rivestimenti murali in tessuto di materia tessile, con un rinforzo posteriore di fibra di cellulosa o fibra di cellulosa e poliestere	450	0,8	
Rivestimenti murali di spuma di PVC con un rinforzo posteriore di fibra di cellulosa o fibra di cellulosa e poliestere	310	1,8	

<sup>(1)</sup> Prodotti conformi alla norma EN 15102 montati su un substrato appartenente almeno alla classe A2-s1,d0 con uno spessore minimo di 12 mm e una densità minima di 800 kg/m<sup>3</sup>, con utilizzazione di un adesivo all'amido o all'amido più PVA, o alla cellulosa/PVA, applicato a un massimo di 200 g/m<sup>2</sup>.

<sup>(2)</sup> Classe così come indicata nella tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE della Commissione.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2010

**che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio di alcuni prodotti da costruzione per quanto riguarda i sigillanti che essiccano all'aria**

[notificata con il numero C(2010) 399]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/83/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 89/106/CEE, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione a livello nazionale, regionale o locale può essere necessario stabilire nei documenti interpretativi classi di prestazione dei prodotti corrispondenti a ciascuna prescrizione essenziale. Detti documenti sono stati pubblicati nella «Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE <sup>(2)</sup>».

(2) Con riguardo al requisito essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri.

(3) Il documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure come limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un'area determinata, grazie alla riduzione del contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.

(4) L'entità della riduzione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione all'azione dell'incendio dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale.

(5) Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione <sup>(3)</sup>.

(6) Nel caso dei sigillanti che essiccano all'aria è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE.

(7) La reazione all'azione dell'incendio di molti prodotti o materiali da costruzione, secondo la classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE, è determinata con esattezza ed è sufficientemente nota alle autorità responsabili in materia di norme antincendio degli Stati membri da non richiedere prove ulteriori.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti o materiali da costruzione secondo la classificazione di reazione all'azione dell'incendio adottata dalla decisione 2000/147/CE figurano nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.

*Articolo 3*

Se opportuno, i prodotti sono considerati in relazione alle condizioni della loro utilizzazione finale.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

La tabella del presente allegato elenca i prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutti i requisiti relativi alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove.

*Tabella***Classi di reazione all'azione dell'incendio dei sigillanti che essiccano all'aria**

Prodotto <sup>(1)</sup>	Dettagli del prodotto per il sistema sigillante	Tenore massimo organico (% in peso)	Classe <sup>(2)</sup>
Sigillanti che essiccano all'aria per pannelli di cartongesso utilizzati con nastro adesivo in carta. Pasta pronta per l'uso o polvere da mischiare con acqua su qualunque substrato a partire dalla classe A2-s1,d0 con spessore di almeno 6 mm e densità di almeno 700 kg/m <sup>3</sup> (pavimentazione esclusa).	Sigillanti che essiccano all'aria di tipo 1A, 2A e 3A e nastro adesivo in carta <sup>(3)</sup> conforme alla norma EN 13963	7,0	A2-s1,d0

<sup>(1)</sup> Densità umida del sigillante di almeno 1,1 kg/litro (1 100 kg/m<sup>3</sup>).

<sup>(2)</sup> Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE della Commissione.

<sup>(3)</sup> Larghezza massima del nastro adesivo in carta: 55 mm; massa massima del nastro adesivo in carta per unità di area: 135 g/m<sup>2</sup>.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 9 febbraio 2010****recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE***[notificata con il numero C(2010) 764]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/84/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE.
- (2) Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto incluse nell'elenco in questione o tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione oppure lo Stato membro designato come relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (3) Di conseguenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tali informazioni sono state pubblicate anche in formato elettronico il 13 gennaio, l'11 febbraio e l'11 marzo 2009.
- (4) Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni diverse imprese si sono mostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni

dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

- (5) Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento.
- (6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell'allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 28 febbraio 2011.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

## ALLEGATO

**Principi attivi e tipi di prodotti per i quali il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 28 febbraio 2011**

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	SMR
Bromuro di ammonio	235-183-8	12124-97-9	11	SE
Acido bórico	233-139-2	10043-35-3	22	NL
Cloralose	240-016-7	15879-93-3	15	PT
Cloralose	240-016-7	15879-93-3	23	PT
Rame	231-159-6	7440-50-8	2	FR
Rame	231-159-6	7440-50-8	4	FR
Rame	231-159-6	7440-50-8	5	FR
N'-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina	248-872-3	28159-98-0	7	NL
N'-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina	248-872-3	28159-98-0	10	NL
Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)	Polimero	374572-91-5	2	FR
Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)	Polimero	374572-91-5	3	FR
Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)	Polimero	374572-91-5	4	FR
Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)	Polimero	374572-91-5	7	FR
Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)	Polimero	374572-91-5	9	FR
Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)	Polimero	374572-91-5	10	FR
Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)	Polimero	374572-91-5	11	FR
Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)	Polimero	374572-91-5	12	FR
Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)	Polimero	374572-91-5	20	FR
Pino, estratto	304-455-9	94266-48-5	10	LV
Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)	Polimero	57028-96-3	2	FR
Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)	Polimero	57028-96-3	3	FR
Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)	Polimero	57028-96-3	4	FR
Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)	Polimero	57028-96-3	7	FR
Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)	Polimero	57028-96-3	9	FR
Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)	Polimero	57028-96-3	10	FR
Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)	Polimero	57028-96-3	11	FR
Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)	Polimero	57028-96-3	12	FR
Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)	Polimero	57028-96-3	20	FR
Sodio tosil clorammina	204-854-7	127-65-1	11	ES

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2010

**che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai massetti a base di cemento, ai massetti a base di solfato di calcio e ai massetti a base di resina sintetica**

[notificata con il numero C(2010) 772]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/85/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul Funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di prendere in considerazione i differenti livelli di protezione relativi alle opere di costruzione a livello nazionale, regionale e locale, la direttiva 89/106/CEE prevede la necessità di definire, nei documenti interpretativi, classi corrispondenti alle caratteristiche dei prodotti per quanto concerne ciascun requisito essenziale. Tali documenti sono stati pubblicati nel quadro della «Comunicazione della Commissione relativa ai documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE» <sup>(2)</sup>.
- (2) Per quanto riguarda il requisito essenziale di sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca un'insieme di misure interdipendenti che definiscono congiuntamente la strategia di sicurezza antincendio da elaborare sotto diverse forme negli Stati membri.
- (3) Secondo il documento interpretativo n. 2, una di tali misure consiste nel limitare l'insorgere e la propagazione del fuoco e del fumo in una zona determinata, limitando la capacità dei prodotti da costruzione di contribuire allo sviluppo completo dell'incendio.
- (4) Il livello di questa limitazione può essere espresso unicamente dai vari livelli delle caratteristiche di reazione al fuoco che presentano i prodotti nella loro utilizzazione finale.
- (5) Ricorrendo alla soluzione armonizzata, è stato utilizzato un sistema di classi nella decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione <sup>(3)</sup>.

- (6) Nel caso dei massetti a base di cemento, dei massetti a base di solfato di calcio e dei massetti e materiali per massetti in resina sintetica è necessario utilizzare la classificazione stabilita nella decisione 2000/147/CE.
- (7) Le reazioni all'azione dell'incendio di molti prodotti e/o materiali da costruzione, nel senso delle classificazioni fornite nella decisione 2000/147/CE, sono ben stabilite e sufficientemente conosciute dai responsabili dai regolamenti antincendi negli Stati membri, per cui non è necessaria alcuna prova per questa particolare caratteristica.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del «Comitato permanente costruzioni».

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutti i requisiti delle caratteristiche di «reazione all'azione dell'incendio» senza richiedere altre prove sono indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

Le classi specifiche da applicare ai vari prodotti e/o materiali da costruzione, nel senso della classificazione di «reazione all'azione dell'incendio» adottata nella decisione 2000/147/CE, sono menzionate nell'allegato alla presente decisione.

*Articolo 3*

I prodotti sono considerati in relazione con la loro utilizzazione finale, ove opportuno.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

*Per la Commissione*

Günter VERHEUGEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.<sup>(2)</sup> GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.

## ALLEGATO

Le tabelle che figurano nel presente allegato elencano i prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutti i requisiti delle caratteristiche di «reazione all'azione dell'incendio» senza richiedere prove.

Tabella 1

**Classi di caratteristiche di reazione all'azione dell'incendio per i massetti a base di cemento e i massetti a base di solfato di calcio**

Prodotto <sup>(1)</sup>	Spessore massimo dello strato (mm)	Contenuto organico (% in peso)	Classe <sup>(2)</sup>
Massetti a base di cemento a norma EN 13813	30	< 20	E
Massetti a base di solfato di calcio a norma EN 13813			

<sup>(1)</sup> Prodotti montati su un substrato appartenente almeno alla classe D-s2,d0 con uno spessore minimo di 12 mm e una densità minima di 680 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>(2)</sup> Classe E come indicato nella tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE della Commissione quando il massetto è utilizzato come strato sottostante.

Tabella 2

**Classi di caratteristiche di reazione all'azione dell'incendio per i massetti a base di resina sintetica**

Prodotto <sup>(1)</sup>	Spessore massimo dello strato (mm)	Contenuto organico (% in peso)	Classe <sup>(2)</sup>
Massetti a base di resina sintetica vuoti con legante di resina epossidica o di resina poliuretanicca o di resina in polimetacrilato di metile o di resina in vinilestere, in conformità con la norma EN 13813	4	100	E o E <sub>fl</sub>
Massetti a base di resina sintetica pieni con legante di resina epossidica o di resina poliuretanicca o di resina in polimetacrilato di metile o di resina in vinilestere e riempiti con aggregati minerali, in conformità con la norma EN 13813	10	< 75	
Massetti a base di resina sintetica pieni cosparsi di sabbia silicea con legante di resina epossidica o di resina poliuretanicca o di resina in polimetacrilato di metile o di resina in vinilestere e riempiti con aggregati minerali, in conformità con la norma EN 13813	10	< 75	


<sup>(1)</sup> Prodotti montati su un substrato appartenente almeno alla classe A2-s1,d0 con uno spessore minimo di 6 mm e una densità minima di 1 800 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>(2)</sup> Classe E come indicato nella tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE della Commissione quando il massetto è utilizzato come strato sottostante, o classe E<sub>fl</sub> come indicato nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE della Commissione quando il massetto è utilizzato come strato di copertura.



# EU Book shop

Tutte le pubblicazioni dell'UE  
che VOI state cercando!



[bookshop.europa.eu](http://bookshop.europa.eu)



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT